



COMUNE DI ALFANO

PROVINCIA DI SALERNO

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA CON RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO DI
NEGOZIAZIONE ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. ASMECOMM.IT AI SENSI
DELL'ART.71 del D.lgs. 36/2023 DEL "SERVIZIO MENSA DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI ALFANO "- ANNO
SCOLASTICO 2023/2024**

CIG Z293CD16E7

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all'art. 1, comma 1 lett.s) del D.lgs 82/2005;
- dotazione hardware e software riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/gare>

1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Gestione del servizio mensa della scuola primaria e dell'infanzia di ALFANO anno scolastico 2023/2024 a partire dalla data presunta del 19 settembre 2023 e per il periodo presunto:

- 8 Novembre 2023 al 31 maggio 2024;

2. LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

Si rimanda all'articolo 35 del Bando di Gara.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Coloro che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire, esclusivamente per viatelematica attraverso la **piattaforma.asmecomm**, entro il termine perentorio delle ore **h. 24.00 del 29.10.2023** pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- A) Documentazione Amministrativa di cui al punto 3.1;
- B) Offerta Tecnica di cui al punto 11);
- C) Offerta economica di cui al punto 12)

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa.

3.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "BUSTA TELEMATICA DI QUALIFICA" A) Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

✓ **ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA.**

Dovrà essere redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo di dichiarazione unica "**Allegato A**".

L'istanza dovrà essere sottoscritta **digitalmente**, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- ✓ **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) - Allegato B)-** redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e soddisfa i criteri di selezione definiti al punto 14) e 15) del Bando di gara "Requisiti di partecipazione".

Come previsto nella nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 6212 del 30.06.2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle Linee Guida AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano ad utilizzare la modulistica attualmente in uso.

N.B.

Un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – "Informazioni sull'operatore economico," quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 36/2023 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando o che assumono la carica

fino alla data di presentazione dell'offerta:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente al Bando, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente al Bando che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Con riferimento alla parte III, lettera D – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale si specifica che indicando che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente disciplinare, che:

- nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
- l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'operatore economico è in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999;
- l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
- l'operatore economico si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - l'operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ **DOCUMENTO sul Codice PassoE** rilasciato dall'autorità anticorruzione ANAC di cui al punto 7). Dovrà essere inviato sotto forma di documento informatico sottoscritto dal legale rappresentante, con firma digitale;
- ✓ **DOCUMENTAZIONE** attestante la costituzione della **cauzione provvisoria**, come previsto dal punto 5) "Cauzione provvisoria" del presente disciplinare; la cauzione provvisoria dovrà essere inserita sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La cauzione provvisoria potrà essere presentata alternativamente o tramite la diretta produzione del documento informatico (file con estensione P7M, firmato digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore), oppure

tramite la produzione della scansione del documento cartaceo originale, in tal caso la conformità deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico oppure asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs 82/2005 (art. 22 D.lgs 82/2005).

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità o sono microimprese, piccole e medie imprese.

- ✓ **DICHIARAZIONE** all. D) relativa artt. 94) e 95) del D.Lgs 36/2023;
- ✓ in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, **idonea documentazione atta a dimostrare** che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.
- ✓ **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** sottoscritto digitalmente per presa visione.
- ✓ **DICHIARAZIONE** del Legale rappresentate in cui attesti di essere in possesso di idoneo centro di cottura, (qualora non volesse servirsi del centro di cottura messo a disposizione dal Comune), situato ad una distanza non superiore ai 30 Km dalla sede di Alfano, Via San Pietro, per la preparazione di almeno 25 pasti giornalieri da asporto, con regolare autorizzazione sanitaria ovvero per il medesimo dovrà essere stata effettuata regolare notifica autocertificata ai sensi del regolamento CE 852/2004, ubicato in: Comune di _____ Via _____
- ✓ **DICHIARAZIONE** in cui la Ditta si impegna a garantire l'avvio del servizio per il giorno indicato da apposita comunicazione della Stazione appaltante di avvio, anche in caso di esecuzione anticipata.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Nuovo Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quella della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore

intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti,
- l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine di 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla esclusione dalla gara dell'impresa concorrente.
- Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
- Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5) GARANZIA PROVVISORIA

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 8) dell'articolo sopracitato.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e, pertanto, ammonta a €. 238,87 pari al 2% (diconsi euro *duecentotrentotto / 87*).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto COMUNE DI ALFANO

SERVIZIO TESORERIA IBAN: IT2000815476530000000821714

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

1. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie> La

fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito
- b) (stazione appaltante);
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16

settembre 2022 n. 193;

- e) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento] dalla data di presentazione dell'offerta;
 - f) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6) GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale nelle modalità previste dall'art. 53 comma 4) del D. Lgs 36/2023.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna econ l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.

7) "PASSOE"

Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del bando di gara;

8) PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'articolo 104 comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e nello specifico:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE;
- b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 99 del Decreto Legislativo n. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.i.;
- e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - 1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - 2) durata;
 - 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Si precisa che:

- la dichiarazione di cui all'Art. 3.1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare (**vedi allegato A**).
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), lettera a) relative all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 94 comma 3, della medesima norma e redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare (**vedi allegato A**).

Troverà tuttavia applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 101 del D.lgs. n.36/2023 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla

procedura di gara.

N.B. Il "PASSOE" di cui al precedente punto 7, qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.

9) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e si riunirà in presenza.

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 130 del Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 36/2023.

L'appalto verrà effettuato mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 (all. II.8) del D. Lgs 36/2023.

I servizi verranno aggiudicati al concorrente al quale verrà assegnato il maggior punteggio complessivo conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica) sino ad un massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) Offerta Economica dell'offerta, sino ad un massimo di 20 punti su 100, come di seguito riportato e come meglio disciplinato e descritto nel Disciplinare di gara. A parità di offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, nella medesima seduta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare la gara qualora l'offerta sia ritenuta congrua in relazione all'oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità dell'offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi del Decreto Legislativo 36/20123.

A) OFFERTA TECNICA

La commissione di gara dovrà:

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente a uno fra i 6 giudizi predeterminati;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoelencata tabella. Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/6= 0
Molto inadeguato	1/6= 0,166
Insufficiente	2/6= 0,333
Sufficiente	3/6= 0,50
Buono	5/6= 0,833
Ottimo	6/6= 1

I punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/6 a 6/6) come da tabella su riportata ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio della commissione dato da tre valutazioni soggettive (es. 2/6+2/6+3/6)= 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: 7:6= 1,166 diviso il numero dei componenti la commissione (per es. n. 3 componenti) = 0,388 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 5 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 1,944). Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sotto indicati ciascun dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione sotto riportati:

Offerta Tecnica “**BUSTA TECNICA**” punteggi complessivi da 0 a 80 punti

Il progetto presentato dalla Ditta ha natura vincolante: in fase di esecuzione l’aggiudicatario dovrà rispettare sia il capitolato d’appalto che il progetto presentato, nel rispetto dei seguenti punti:

a.1) Schema organizzativo / piano operativo del servizio: (da 0 a 30 punti) di cui: Organizzazione del personale

Schema organizzativo e funzionale che la Ditta intende predisporre per la realizzazione del servizio. Dovranno essere evidenziati: numero dei dipendenti impiegati giornalmente per l’espletamento del servizio, indicazione delle rispettive mansioni, inquadramento e numero di ore da ciascuno svolte nell’espletamento delle mansioni assegnate, modalità di sostituzione del personale per ferie, malattie, infortuni, ect.	max 15 punti
--	---------------------

Piano di formazione del personale

Modalità e tempi di attuazione del Piano di formazione e di aggiornamento da attuare nei confronti del Personale impiegato oltre a quanto previsto in materia di sicurezza	max 5 punti
--	--------------------

Attrezzature fornite in aggiunta

Tipologia, descrizione, quantità delle attrezzature eventualmente destinate al servizio oltre quelle presenti e quelle obbligatorie da fornire come da disciplinare di gara	max 5 punti
---	--------------------

Monitoraggio sul grado di soddisfazione dell’utenza

Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio della soddisfazione dell’utenza	max 5 punti
--	--------------------

a.2) Modalità di acquisto degli alimenti (da 0 a 23 punti) di cui: Acquisto derrate

Redazione di un Piano di qualità con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento e alla qualità degli alimenti (sistemi di controllo adottati nei confronti dei fornitori).	max 5 punti
---	--------------------

Prodotti Dop e Igp

Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento a filiera corta, di qualità (Dop e Igp), tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale oltre la percentuale già prevista del 40%	max 3 punti
---	--------------------

Prodotti biologici locali

Fornitura di ulteriori prodotti biologici certificati, rispetto alla percentuale del 30% richiesti nelCapitolato	Max 15 punti
--	---------------------

a.3) Interventi innovativi e migliorativi del servizio (da 0 a 17 punti)

Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte aventi caratteristiche coerenti con tutto quanto prescritto nel presente Capitolato e che, effettivamente, rispondano alle necessità dell’Amministrazione, ovvero prestazioni aventi come obiettivo la salvaguardia della salute degli utenti e la tutela dell’ambiente:

Risparmio energetico

Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, riduzione di rifiuti e/o imballaggi, limitazione degli sprechi	Max 7 punti
--	--------------------

Promozione della cultura alimentare

Qualità del Piano di educazione alimentare previsto dal capitolato	Max 10 punti
--	---------------------

a.4) distanza del centro cottura (da 0 a 10 punti)

La ditta, qualora non volesse servirsi del centro di cottura messo a disposizione dal Comune, dovrà avere a disposizione un centro cottura attrezzato non distante per oltre 30 Km dalle scuole, per una mensa più sostenibile e a ridotto impatto ambientale. Al fine, altresì, che gli alunni possano visitare il centro cottura e attivare, in collaborazione con la Scuola e il Comune, percorsi didattici a “tema” sulla preparazione di cibi tipici del territorio regionale.

Distanza del centro cottura dalle scuole di ALFANO da 0 a 10 Km	Max 10 punti
Distanza del centro di cottura dalle scuole di ALFANO da 11 a 30 km	Max 6 punti
Distanza del centro cottura oltre 30 km	Punti 0

La valutazione dell’offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.

L’offerta tecnica coerentemente con i punti sopra elencati dovrà essere esplicitata mediante la presentazione di una relazione tecnica illustrativa, suddivisa in capitoli secondo i criteri indicati nella tabella innanzi riportata (sono ammesse max 20 pagine in formato A4);

11) OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”- C)

Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare i seguenti documenti:

1) allegare a sistema nella Busta economica il modulo dell'offerta economica utilizzando l'allegato C), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Si precisa che per quanto attiene all'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'offerta economica, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00. L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

- a) mediante apposizione sull'offerta di “contrassegni telematici” di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativi all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

2) Inserire a sistema, nell'apposito campo, **l'importo complessivo del servizio, in cifre e in lettere, offerto IVA esclusa.**

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo dell'offerta prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: (max 20 punti)

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all'amministrazione un numero di offerte valide pari o superiori a due, la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

L'offerta dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.

$$P_i = P_{max} \times \frac{A_{min}}{A_i}$$

Ove:

P_i = punteggio economico

P_{max} = punteggio massimo

A_{min} = offerta più bassa

A_i = offerta fornitore x

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A. Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo; risulterà aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

ART. 13 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo presso i locali nei quali si svolgerà il servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento a partire **dal 16 Ottobre 2023 ed entro e non oltre il 20.10.2023.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **esclusivamente tramite pec** all'indirizzo affarigenerali.alfano@asmepec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail, PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

L'avvenuto sopralluogo dovrà essere certificato d'ufficio. All'atto della presentazione dell'offerta le ditte saranno considerate a perfetta conoscenza di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi che possono influire sulla formulazione dell'offerta. Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dall'incaricato del Comune di ALFANO e controfirmata dal rappresentante dell'operatore economico concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'operatore economico medesimo. Non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto adempimento nei termini indicati. L'attestazione rilasciata dal Comune non dovrà esser prodotta in sede di gara in quanto costituisce informazione di cui la Stazione Appaltante è già in possesso.

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Bando di gara;
- ✓ Capitolato Speciale d'appalto;
- ✓ Disciplinare di gara;
- ✓ Allegato A (istanza di partecipazione e dichiarazione artt. 94 e 95 D.lgs 36/2023)
- ✓ Allegato B (DGUE Documento di Gara Unico Europeo);
- ✓ Allegato C (Offerta economica);

Alfano, 12.10.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Pietro Della